DIRETTIVA 2004/61/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- Ai sensi della direttiva 79/117/CEE (4) del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. (1) 2003/807 (5), sono vietati l'uso e la commercializzazione nella Comunità europea dei seguenti antiparassitari: ossido mercurico, cloruro mercuroso (calomelano), altri composti inorganici del mercurio, alchil derivati dal mercurio, alcoxialchil e aril derivati dal mercurio, aldrin, clordano, dieldrin, esaclorocicloesano (HCH), esaclorobenzene, camfeclor (toxafene), ossido di etilene, nitrofen, 1,2-dibromoetano, 1,2-dicloroetano, dinoseb e binapacril. Tenuto conto della presenza di questi antiparassitari sul mercato internazionale, è prudente fissare le quantità massime di residui al limite inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti. Non è possibile distinguere alcuni composti del mercurio dai composti provenienti da contaminazione ambientale.
- (2) Ove la legge non consenta l'uso di un antiparassitario e non ne siano pertanto ammessi residui, è opportuno che la quantità massima di residui definita al limite inferiore di determinazione analitica per i prodotti freschi venga altresì applicata ai prodotti composti e lavorati.
- (3) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni in merito alla metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (4) Occorre pertanto modificare gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la (5) catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10).
(²) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.
(³) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.
(°) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
(°) GU L 133 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

IT

 $\label{eq:Articolo} Articolo~1$ Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

Residui di antiparassitari	Limiti massimi di residui in mg/kg
«— Composti del mercurio	0,01 (*) Cereali
— Camfecloro (camfene clorato con il 67-69 % di cloro)	0,1 (*) Cereali
— 1,2-dibromoetano	0,01 (*) Cereali
— 1,2-dicloroetano	0,01 (*) Cereali
— Dinoseb	0,01 (*) Cereali
— Binapacril	0,01 (*) Cereali
— Nitrofen	0,01 (*) Cereali
 Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2- cloro-etanolo espressa come ossido di etilene 	0,02 (*) Cereali

 $^{(\}mbox{\ensuremath{^{*}}})$ indica il limite inferiore di determinazione analitica»

 $\label{eq:articolo} Articolo~2$ Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

	Limiti massimi di residui (mg/kg)						
Residui di antiparassitari	Di materia grassa contenuta nelle carni, nelle preparazioni a base di carne, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 (iv).	Per il latte vaccino e il latte vaccino intero di cui al codice NC 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00, 0406, in conformità con il punto (iv)	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 (iv)				
«— Nitrofen	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)				
— Somma dei composti del mercurio	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)				
 Camfecloro [somma dei tre composti indicatori Parlar 26, 50 e 62 (**)] 	0,05 (*) escluso pollame	0,01 (*)					
— 1,2-dicloroetano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)				
— Binapacril	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)				
 Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro-etanolo espressa come ossido di etilene) 	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				
— Captafol	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)				

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

^(**) Parlar 26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane Parlar 50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane Parlar 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornane»

Articolo 3

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente:

	Limiti massimi di residui (mg/kg)						
Residui di antiparassitari	Di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I				
«Dinoseb	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)				

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 4

I limiti massimi di residui elencati nell'allegato della presente direttiva si aggiungono a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro otto mesi dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni trascorsi nove mesi dall'adozione della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all' atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)									
Gru qu	ıppi e	d esempi di singoli prodotti ai pplicano le quantità massime di residui	Somma dei composti del mercurio espressi in mercurio	Aldrin e diel- drin combi- nati, espressi in dieldrin	Clordano (somma di cis- e trans- clordano)	HCH, somma degli isomeri, escluso il gamma isomero	Esa-cloro- benzene	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro- etanolo espressa come ossido di etilene)	Nitrofen	1,2-dicloro- etano
«1.	cont	tta fresca, secca o non ra, conservata mediante gelamento senza cheri addizionati; frutta iscio	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
	i)	AGRUMI								
		Pompelmi e pomeli								
		Limoni								
		Limette								
		Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)								
		Arance								
		Pomeli								
		Altro								
	ii)	FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)								
		Mandorle								
		Noci del Brasile								
		Noci di anacardio								
		Castagne e marroni								
		Noci di cocco								
		Nocciole								
		Noci del Queensland								
		Noci di pecàn								
		Pinoli o semi di pino domestico								
		Pistacchi								
		Noci comuni								
		Altro								

Gruppi e quali si a	d esempi di singoli prodotti ai applicano le quantità massime di residui	Somma dei composti del mercurio espressi in mercurio	Aldrin e diel- drin combi- nati, espressi in dieldrin	Clordano (somma di cis- e trans- clordano)	HCH, somma degli isomeri, escluso il gamma isomero	Esa-cloro- benzene	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro- etanolo espressa come ossido di etilene)	Nitrofen	1,2-dicloro- etano
iii)	POMACEE								
	Mele								
	Pere								
	Cotogne								
	Altro								
iv)	DRUPACEE								
	Albicocche								
	Ciliegie								
	Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)								
	Prugne								
	Altro								
v)	BACCHE E PICCOLA FRUTTA								
	a) Uve da tavola e da vino								
	Uve da tavola								
	Uve da vino								
	b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)								
	c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)								
	More								
	More di rovo								
	More-lamponi								
	Lamponi								
	Altro								

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg) Ossido di etilene (somma di ossido di НСН, Somma dei Aldrin e diel-drin combisomma degli Clordano Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui composti del (somma di isomeri, etilene e di 1,2-dicloro-Esa-cloro-Nitrofen mercurio nati, espressi in dieldrin cis- e transescluso il 2-clorobenzene etano espressi in gamma isomero clordano) etanolo mercurio espressa come ossido di etilene) d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, bianco) Uva spina Altro e) Bacche frutti selvatici FRUTTA VARIA Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altro

					· 01 0/			
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Somma dei composti del mercurio espressi in mercurio	Aldrin e diel- drin combi- nati, espressi in dieldrin	Clordano (somma di cis- e trans- clordano)	HCH, somma degli isomeri, escluso il gamma isomero	Esa-cloro- benzene	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro- etanolo espressa come ossido di etilene)	Nitrofen	1,2-dicloro- etano
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO								
Barbabietola rossa (o da orto)								
Carote								
Sedani-rapa								
Rafano								
Topinambur								
Pastinaca		0,02 (1)						
Prezzemolo a grossa radice								
Ravanelli								
Salsefrica								
Patate dolci								
Rutabaga								
Rape								
Igname								
Altro		0,01 (*)						
ii) ORTAGGI A BULBO		0,01 (*)						
Agli								
Cipolle								
Scalogni								
Cipolline								
Altro								
	i.	i.	i .	1	1	İ	i .	<u> </u>

					· 0/ 0/			
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Somma dei composti del mercurio espressi in mercurio	Aldrin e diel- drin combi- nati, espressi in dieldrin	Clordano (somma di cis- e trans- clordano)	HCH, somma degli isomeri, escluso il gamma isomero	Esa-cloro- benzene	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro- etanolo espressa come ossido di etilene)	Nitrofen	1,2-dicloro- etano
iii) ORTAGGI A FRUTTO								
a) Solanacee		0,01 (*)						
Pomodori								
Peperoni								
Melanzane								
Altro								
b) Cucurbitacee (buccia commesti- bile)		0,02 (2)						
Cetrioli								
Cetriolini								
Zucchine								
Altro								
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)		0,03 (3)						
Meloni								
Zucche								
Cocomeri								
Altro								
d) Mais dolce		0,01 (*)						
iv) CAVOLI		0,01 (*)						
a) Cavoli a infiore- scenza								
Cavoli broccoli								
Cavolfiori								
Altro								
b) Cavoli da testa								
Cavoletti di Bruxelles								
Cavoli cappucci								

					· 01 0/			
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Somma dei composti del mercurio espressi in mercurio	Aldrin e diel- drin combi- nati, espressi in dieldrin	Clordano (somma di cis- e trans- clordano)	HCH, somma degli isomeri, escluso il gamma isomero	Esa-cloro- benzene	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro- etanolo espressa come ossido di etilene)	Nitrofen	1,2-dicloro- etano
c) Cavoli a foglia								
Cavoli cinesi								
Cavoli ricci								
Altro								
d) Kohlrabi								
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		0,01 (*)						
a) Lattughe e simili								
Crescione								
Dolcetta								
Lattuga								
Scarola								
Altro								
b) Spinaci e simili								
Spinaci								
Bietole da foglia e da costa								
Altro								
c) Crescione acquatico								
d) Cicoria Witloof								
e) Erbe fresche								
Cerfoglio								
Erba cipollina								
Prezzemolo								
Foglie di sedano								
Altro								

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg) Ossido di etilene (somma di ossido di HCH, Somma dei somma degli Aldrin e diel-Clordano Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui composti del drin combi-(somma di isomeri, Esa-cloroetilene e di 1,2-dicloro-Nitrofen mercurio nati, espressi in dieldrin cis- e transescluso il 2-clorobenzene etano espressi in gamma isomero clordano) etanolo mercurio espressa come ossido di etilene) 0,01 (*) vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) Altro ORTAGGI A STELO 0,01 (*) (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altro viii) FUNGHI 0,01 (*) a) Funghi coltivati b) Funghi non coltivati 3. LEGUMI DA GRANELLA 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Altro

			1			(01 01			
G	ruppi ed esempi di singoli prodotti ai uali si applicano le quantità massime di residui	Somma dei composti del mercurio espressi in mercurio	Aldrin e diel- drin combi- nati, espressi in dieldrin	Clordano (somma di cis- e trans- clordano)	HCH, somma degli isomeri, escluso il gamma isomero	Esa-cloro- benzene	Ossido di etilene (somma di ossido di etilene e di 2-cloro- etanolo espressa come ossido di etilene)	Nitrofen	1,2-dicloro- etano
4.	SEMI OLEOSI	0,02 (*)	0,02 (4)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
	Semi di lino								
	Semi di arachide								
	Semi di papavero								
	Semi di sesamo								
-	Semi di girasole								
	Semi di colza								
	Semi di soia								
	Semi di senape								
	Semi di cotone								
	Altro								
5.	PATATE	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
	Patate precoci								
	Patate tardive								
6.	TÈ (foglie e steli di Camellia sinensis, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
7.	LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

^(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
(2) Basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
(3) Basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
(4) I dati di controllo mostrano che nei di zucca utilizzati per l'estrazione dell'olio possono essere rinvenuti livelli di dieldrin fino a 0,02 mg/kg.»